

L.R. 9-6-1999 n. 24

Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione. Pubblicato nel B.U. Sardegna 21 giugno 1999, n. 19.

Epigrafe

Art. 1 - Programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione.

Art. 2 - Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna.

Art. 3 - Funzioni dell'Ente e modalità del loro esercizio.

Art. 4 - Organi dell'Ente.

Art. 5 - Il Presidente.

Art. 6 - Il Consiglio di amministrazione.

Art. 7 - Esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale.

Art. 8 - Controllo interno di gestione.

Art. 9 - Regime contrattuale del personale dell'Ente.

Art. 10 - Risorse per la contrattazione.

Art. 11 - Indirizzi per la contrattazione integrativa.

Art. 12 - Personale dell'Ente.

Art. 13 - Assunzioni.

Art. 14 - Salvaguardia del trattamento economico in godimento.

Art. 15 - Patrimonio dell'Ente.

Art. 15-bis - Uffici dell'Ente regionale.

Art. 16 - Soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda.

Art. 17 - Norma finanziaria.

Art. 18 - Abrogazione di norme e disposizioni transitorie.

L.R. 9 giugno 1999, n. 24 (1).

Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione (2).

(1) Pubblicato nel B.U. Sardegna 21 giugno 1999, n. 19.

(2) L'*art. 19, comma 2, L.R. 19 luglio 2000, n. 14* ha apportato variazioni al bilancio per gli anni 2000-2002 con riferimento al contributo annuo all'Ente foreste della Sardegna - quota spese correnti - di cui alla presente legge.

Art. 1

Programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione.

1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di potenziare e razionalizzare l'intervento nel territorio regionale nel settore dei rimboschimenti, delle sistemazioni idraulico - forestali e delle attività forestali, attua gli interventi di forestazione sulla base del Piano generale di forestazione, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, e di programmi attuativi, di durata pluriennale o annuale, approvati dalla Giunta regionale.

2. Sui programmi attuativi, prima della loro approvazione, è acquisito il parere delle amministrazioni comunali nei cui territori ricadono gli interventi previsti. A tal fine l'Assessore della difesa dell'ambiente organizza, avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'Ente foreste della Sardegna, apposite conferenze di servizi, articolate per ambiti territoriali omogenei, alle quali partecipa anche il Consiglio di amministrazione dell'Ente foreste.

Art. 2

Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna.

1. È istituito l'Ente foreste della Sardegna, di seguito denominato "Ente".

2. L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha la propria sede in Cagliari.

3. Esso ha potere regolamentare e gode di autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria.

4. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le leggi riguardanti gli enti pubblici regionali non aventi natura economica e in particolare la *legge regionale 3 maggio 1995, n. 11*, la *legge regionale 15 maggio 1995, n. 14*, e la *legge regionale 23 agosto 1995, n. 20*. I regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'Ente sono redatti sulla base dei principi e dei criteri generali contenuti nella *legge regionale 19 novembre 1998, n. 31 (3)*.

5. Alla tabella A allegata alla *legge regionale n. 14 del 1995* sono aggiunte in fine le seguenti righe:

"Difesa dell'ambiente

16) Ente foreste della Sardegna"

6. L'Ente foreste della Sardegna è inserito nel primo gruppo di enti di cui alla tabella A allegata alla *legge regionale n. 20 del 1995*.

(3) Comma così sostituito dall'*art. 1, L.R. 9 agosto 2002, n. 12*. Il testo originario era così formulato: «4. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano all'Ente le disposizioni di legge riguardanti gli enti pubblici regionali non aventi natura economica e il relativo personale, ed in particolare la *legge regionale 3 maggio 1995, n. 11*, la *legge regionale 15 maggio 1995, n. 14*, la *legge regionale 23 agosto 1995, n. 20*, e la *legge regionale 13 novembre 1998, n. 31*.».

Art. 3

Funzioni dell'Ente e modalità del loro esercizio.

1. Sono attribuite all'Ente le seguenti funzioni:

a) amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed operando, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale;

b) concorrere alla lotta contro i parassiti delle piante forestali;

c) concorrere, anche con l'apporto di propri mezzi e proprio personale, alle campagne antincendio, secondo il Piano regionale antincendio, anche al di fuori dei territori amministrati e a tutti gli altri interventi di protezione civile (4);

d) provvedere all'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero avuti in affitto o in concessione da altri enti o istituzioni pubbliche o da privati, in conformità anche alle norme di settore e ai piani di bacino previsti dalla *legge 18 maggio 1989, n. 183*, disponendo anche sul pagamento dell'indennità prevista dall'articolo 50 del regio decreto - legge n. 3267 del 1923 e sulla restituzione dei terreni nei quali sia stata accertata la maturità del bosco ai sensi dell'*articolo 67 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126*; restano di competenza dell'Amministrazione regionale l'individuazione dei terreni da vincolare, l'imposizione del vincolo e il rilascio delle autorizzazioni e dei nullaosta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

d-bis) il personale dell'Ente foreste della Sardegna può essere impegnato in lavori sistematori e forestali in genere, anche con carattere di prevenzione, fuori dai compendi forestali gestiti a

qualunque titolo, con disposizione della Giunta regionale. Con le stesse modalità il personale può essere impiegato in compiti di programmazione, progettazione e direzione dei lavori per tutte le attività di carattere ambientale in genere, sui terreni pubblici dei comuni o di altri enti (5).

e) provvedere all'esecuzione di opere di silvicoltura e arboricoltura da legno, anche a scopo dimostrativo;

f) svolgere attività vivaistica forestale anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati, nonché tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato (6);

g) promuovere, attraverso soggetti estranei all'Ente, attività di allevamento e diffusione faunistica, di turismo, di turismo rurale e ricreative, nonché tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell'Ente;

h) svolgere attività di sperimentazione e ricerca applicata in tutti i settori della silvicoltura;

i) collaborare a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale;

l) promuovere e divulgare i valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché le proprie attività istituzionali;

m) dare sia ai privati che agli enti pubblici assistenza tecnica ed amministrativa in materia di forestazione;

n) esprimere pareri obbligatori su tutti gli interventi previsti da terzi che interessano i beni amministrati;

nl) rendere fruibili dalle popolazioni le aree demaniali regionali che ricadono nelle competenze dell'Ente, anche con la realizzazione di aree attrezzate e parchi (7).

(4) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 1, L.R. 9 agosto 2002, n. 12*, poi così modificata dall'*art. 40, comma 8, L.R. 21 aprile 2005, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «c) assicurare il proprio apporto di mezzi e personale alle campagne antincendi».

(5) Lettera aggiunta dall'*art. 15, comma 23, L.R. 29 maggio 2007, n. 2*.

(6) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 2, L.R. 9 agosto 2002, n. 12*. Il testo originario era così formulato: «f) svolgere attività vivaistica forestale e tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato».

(7) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 3, L.R. 9 agosto 2002, n. 12*.

Art. 4
Organi dell'Ente.

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori.

Art. 5
Il Presidente.

1. Il Presidente è nominato fra i consiglieri di amministrazione con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima (8).

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne dirige i lavori, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

(8) Comma così sostituito dall'*art. 3, L.R. 9 agosto 2002, n. 12*. Il testo originario era così formulato: «1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.».

Art. 6
Il Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale (9).

2. Due consiglieri, esperti in materia forestale o agricola, provvisti di titolo di laurea o di esperienza maturata nell'amministrazione di enti od organismi pubblici o privati, sono designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente (10).

3. Tre consiglieri, scelti tra i sindaci in carica, all'atto della nomina, in comuni in cui siano presenti terreni amministrati a qualsiasi titolo dall'Ente, sono eletti, con voto limitato a due, dal Consiglio delle autonomie locali o dal Consiglio regionale nelle more della sua costituzione (11).

4. Ai consiglieri di cui al comma 3 non si applica l'incompatibilità con le cariche di amministratore locale prevista dall'*articolo 4, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 20 del 1995*. In caso di perdita delle funzioni di sindaco essi decadono e si procede ad un'elezione suppletiva; l'eletto resta in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione di cui entra a far parte (12).

5. Il Consiglio di amministrazione:

- a) definisce gli obiettivi da conseguire e i programmi di attività dell'Ente, in conformità a quanto stabilito dagli atti di programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione di cui all'articolo 1 e nell'osservanza delle eventuali direttive impartite dalla Giunta regionale;
 - b) approva il bilancio di previsione e le sue variazioni ed il conto consuntivo;
 - c) quantifica le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle varie attività dell'Ente e le ripartisce fra gli uffici di livello dirigenziale;
 - d) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
 - e) approva i regolamenti dell'Ente;
 - f) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
 - g) delibera sugli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione;
 - h) delibera sulla costituzione di società e di altre forme associate e sulla partecipazione ad esse;
 - i) delibera sull'acquisizione e restituzione dei terreni;
 - l) nomina i direttori dei servizi, sentito il direttore generale.
-

(9) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 9 agosto 2002, n. 12* (vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.».

(10) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 9 agosto 2002, n. 12*, poi così modificato dall'*art. 2, L.R. 3 dicembre 2004, n. 9*. Il testo originario era così formulato: «2. Un consigliere, esperto in materia forestale, è designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente.».

(11) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 9 agosto 2002, n. 12*. Il testo originario era così formulato: «3. Un consigliere, esperto in materie agricole, è designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura.».

(12) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 9 agosto 2002, n. 12*. Il testo originario era così formulato: «4. Due consiglieri, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a uno, sono scelti tra i sindaci e gli altri consiglieri comunali in carica all'atto della designazione in comuni in cui siano presenti terreni amministrati a qualsiasi titolo dall'Ente. Ad essi non si applica l'incompatibilità con le cariche di amministratore locale prevista dall'*articolo 4, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 20 del 1995*.».

Art. 7

Esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale (13).

1. Tutte le opere di rimboschimento e rinsaldamento e le opere strumentali connesse all'attività di sistemazione idraulico - forestale sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, agli effetti degli *articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359*, e dell'*articolo 92 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215*, con provvedimento del dirigente competente.
2. Le opere di cui al comma 1 possono essere eseguite in economia, nella forma dell'amministrazione diretta o per cottimi fiduciari, anche in deroga alle norme generali sulle opere pubbliche, nei casi e modi previsti dal regolamento dei lavori in economia dell'Ente.

(13) Ai sensi dell'*art. 72, comma 3, L.R. 7 agosto 2007, n. 5* è fatta salva la norma derogatoria di cui al presente articolo.

Art. 8

Controllo interno di gestione.

1. Il controllo interno di gestione sull'attività dell'Ente è svolto da un apposito ufficio istituito con regolamento dell'Ente. Le risultanze dell'attività dell'ufficio sono inviate inoltre all'Assessore della difesa dell'ambiente, che le sottopone alle valutazioni della Giunta regionale e ne trasmette copia al Consiglio regionale (14).

(14) Articolo così sostituito dall'*art. 5, L.R. 9 agosto 2002, n. 12*. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Controllo interno di gestione. 1. Per l'esercizio del controllo interno di gestione sull'attività dell'Ente, l'ufficio di cui all'*articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998* è integrato con personale esperto nel settore forestale.».

Art. 9

Regime contrattuale del personale dell'Ente.

1. Al personale dell'Ente, che costituisce un comparto di contrattazione distinto dal comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche e il contratto integrativo regionale stipulato secondo quanto previsto dai seguenti commi.
2. Il contratto integrativo è negoziato per la Regione da un apposito comitato composto da tre membri, nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme

deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta formulata d'intesa fra l'Assessore competente in materia di personale e l'Assessore competente in materia di ambiente; la Giunta regionale decide anche sulla durata dell'incarico e sul relativo compenso. I membri del comitato sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'Amministrazione o degli enti regionali. Il comitato elegge nel suo seno un presidente. Le deliberazioni del comitato sono adottate all'unanimità e sottoscritte da tutti i componenti.

3. Per le attività di segreteria il comitato si avvale di personale dell'Ente, ovvero di personale dell'Amministrazione regionale messo a sua disposizione, sulla base di apposita intesa con l'Assessore competente in materia di personale.

4. Al personale dirigente si applica il contratto collettivo nazionale dei dirigenti dell'agricoltura e il relativo contratto integrativo (15).

(15) Articolo così sostituito dall'*art. 6, L.R. 9 agosto 2002, n. 12*. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Regime contrattuale del personale dell'Ente. 1. In deroga all'*articolo 58, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998*, il personale dell'Ente costituisce un comparto di contrattazione unico e distinto dal comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali.

2. Nella negoziazione del contratto collettivo regionale del comparto la Regione è legalmente rappresentata da un apposito comitato, composto da tre membri, in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 59, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998*, i cui nominativi sono proposti alla Giunta regionale d'intesa fra l'Assessore competente in materia di personale e l'Assessore competente in materia di ambiente.

3. Per le attività di segreteria il comitato si avvale di personale dell'Ente, ovvero di personale dell'Amministrazione regionale messo a sua disposizione sulla base di apposita intesa con l'Assessore competente in materia di personale.

4. Nella sua attività il comitato è assistito da una o più organizzazioni datoriali del comparto agricolo - forestale, con le quali l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, d'intesa con l'Assessore regionale competente in materia di personale, è autorizzato a definire le necessarie intese.

5. In sede di prima applicazione il comitato per la rappresentanza negoziale ammette alla contrattazione collettiva regionale anche le organizzazioni sindacali che aderiscano ad organizzazioni o confederazioni presenti su tutto il territorio nazionale e che siano firmatarie dei contratti collettivi nazionali del settore agricolo - forestale, nonché le confederazioni cui le stesse sono associate.

6. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 gravano sul bilancio dell'Ente.».

Art. 10

Risorse per la contrattazione.

1. L'ammontare massimo delle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva per il personale dell'Ente è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.
 2. La spesa per gli oneri contrattuali del personale dell'Ente posta a carico del bilancio della Regione è iscritta, in ragione dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1, in un apposito fondo dello stato di previsione dell'Assessorato del bilancio.
 3. In esito alla sottoscrizione dei contratti collettivi, l'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato a trasferire, con proprio decreto, le somme occorrenti per la copertura dei costi contrattuali mediante trasferimento dal fondo oneri contrattuali a favore del capitolo del bilancio della Regione destinato alle spese per il finanziamento dell'Ente. Le somme così trasferite devono trovare specifica allocazione nelle entrate del bilancio dell'Ente, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio medesimo.
-
-

Art. 11

Indirizzi per la contrattazione integrativa.

1. Gli indirizzi per la contrattazione integrativa sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale d'intesa con l'Assessore competente in materia di ambiente (16).
-

(16) Articolo così sostituito dall'*art. 7, L.R. 9 agosto 2002, n. 12*. Il testo originario era così formulato: «Art. 11. Indirizzi per la contrattazione. 1. Gli indirizzi per la contrattazione, che devono tener conto dei contratti collettivi nazionali del settore agricolo - forestale, sono proposti alla Giunta regionale d'intesa fra l'Assessore competente in materia di personale e l'Assessore competente in materia di ambiente.».

Art. 12

Personale dell'Ente.

1. Il personale, inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale o degli enti strumentali della Regione, in servizio presso l'Azienda delle Foreste Demaniali alla data del 31 dicembre 2000, è trasferito dal 1° gennaio 2001 alle dipendenze dell'Ente.

2. Il personale di cui al comma 1 può optare, entro i sei mesi successivi, per il trasferimento nel ruolo ed organico di provenienza.
3. È altresì trasferito alle dipendenze dell'Ente dal 1° gennaio 2001 il personale in servizio presso gli uffici periferici dell'Azienda delle Foreste Demaniali e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dai contratti collettivi del settore forestale.
4. È infine trasferito alle dipendenze dell'Ente dal 1° gennaio 2001 il personale con rapporto di lavoro a turno regolato dai contratti collettivi del settore forestale, in servizio nei dodici mesi precedenti il 1° gennaio 2001 presso gli uffici periferici dell'Azienda Foreste Demaniali e presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, e quello con rapporto di lavoro a tempo determinato, regolato dagli stessi contratti, che scada in data successiva allo scioglimento dell'Azienda Foreste Demaniali; tale personale conserva la posizione giuridica ed economica posseduta.
5. La dotazione organica del personale dell'Ente, fino all'approvazione del relativo regolamento, è costituita dalla somma delle unità di cui ai commi 1, 3 e 4, nonché dal contingente di personale che ha prestato servizio nei cantieri forestali dalla data della loro istituzione e dal personale assunto dall'Ente foreste (17) (18).

(17) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 4, L.R. 29 aprile 2003, n. 3*.

(18) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 1, L.R. 31 dicembre 1998, n. 28* e dall'*art. 2, L.R. 18 luglio 2002, n. 13*, è stato poi così sostituito dall'*art. 8, L.R. 9 agosto 2002, n. 12* e successivamente modificato come indicato nella nota che precede. Il testo precedente era così formulato: «Art. 12. Personale dell'Ente. 1. Il personale, inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale o degli enti strumentali della Regione, in servizio presso l'Azienda delle foreste demaniali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito dal 1° gennaio 2001 alle dipendenze dell'Ente. Il medesimo personale può optare per mantenere immutata la propria posizione previdenziale, può chiedere la liquidazione dell'indennità di fine rapporto maturata al momento del transito nell'Ente e, se spettanti, mantiene comunque gli altri diritti di cui alla *legge regionale n. 15 del 1965* e successive integrazioni e modificazioni.

2. In deroga al comma 1, il personale dell'Azienda appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale può optare, entro il 31 marzo 2000, per il rientro nell'organico del Corpo.

3. Il personale del ruolo unico regionale in servizio presso l'Azienda delle foreste demaniali può optare, entro gli stessi termini, per la permanenza nei ruoli regionali.

4. È altresì trasferito alle dipendenze dell'Ente dal 1° gennaio 2001 il personale in servizio, nei dodici mesi precedenti, presso gli uffici periferici dell'Azienda delle Foreste Demaniali e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dai contratti collettivi del settore forestale.

5. Il restante personale in servizio nei dodici mesi precedenti il 1° gennaio 2001 presso gli uffici periferici dell'Azienda delle Foreste Demaniali e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato e a turno, regolato dai contratti collettivi del settore forestale, è trasferito anch'esso dal 1° gennaio 2001 alle dipendenze dell'Ente e conserva la posizione giuridica ed economica posseduta.

6. La dotazione organica del personale dell'Ente, fino all'approvazione del relativo regolamento, è costituita dalla somma delle unità di cui ai commi 1, 4 e 5, nonché dal contingente di personale che ha prestato servizio nei dodici mesi precedenti il 31 dicembre 2000, soggetto all'avviamento, à termini dell'articolo 5, comma 1, numero 4, del *decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7*, convertito in *legge 11 marzo 1970, n. 83*, ferma restando la stessa durata dei rapporti di lavoro instaurati ai sensi della medesima disposizione.

7. L'inserimento nell'organico dell'Ente non comporta presunzione di stabilità del posto di lavoro.».

Art. 13

Assunzioni.

1. Le assunzioni agli impieghi nell'Ente avvengono:

a) per le mansioni di operaio comune, qualificato o superiore mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici circoscrizionali del lavoro, secondo quanto previsto dal *decreto-legge n. 7 del 1970*, convertito in *legge n. 83 del 1970*, e successive modifiche e integrazioni;

b) per i disabili, secondo le procedure previste dalla *legge 12 marzo 1999, n. 68*;

c) per le funzioni impiegatizie e dirigenziali, mediante concorso pubblico, sulla base del regolamento dell'Ente;

d) per le mansioni di operaio qualificato o superiore e per le funzioni impiegatizie e dirigenziali l'ente deve preliminarmente attivare procedure di selezione interne del personale dipendente, nella misura del 50 per cento, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno (19) (20).

(19) Lettera così sostituita dall'*art. 20, comma 5, L.R. 29 aprile 2003, n. 3*, poi così modificata dall'*art. 2, L.R. 3 dicembre 2004, n. 9*. Il testo precedente era così formulato: «d) per le mansioni di operaio qualificato o superiore e per le funzioni impiegatizie non dirigenziali l'Ente può attivare procedure di selezione interne del personale dipendente, in misura non superiore al 40 per cento delle disponibilità complessive previste in organico, secondo modalità stabilite dal regolamento interno.».

(20) Articolo così sostituito dall'*art. 9, L.R. 9 agosto 2002, n. 12*, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «Art. 13. Modalità di accesso al lavoro. 1. Le assunzioni agli impieghi nell'Ente avvengono:

a) per le mansioni di operaio comune, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici circoscrizionali del lavoro, secondo quanto previsto dal decreto - legge n. 7 del 1970, convertito in *legge n. 83 del 1970*, e successive modifiche e integrazioni;

b) per le mansioni di operaio qualificato o superiore, mediante selezione pubblica disciplinata dal regolamento dell'Ente;

c) per i disabili, secondo le procedure previste dalla *legge 12 marzo 1999, n. 68*;

d) per le funzioni dirigenziali ed impiegatizie, mediante pubblico concorso ai sensi delle disposizioni di cui alla *legge regionale n. 31 del 1998*.».

Art. 14

Salvaguardia del trattamento economico in godimento.

1. Al personale trasferito all'Ente ai sensi dell'articolo 12 non può essere attribuito un trattamento economico inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento.

Art. 15

Patrimonio dell'Ente.

1. L'Ente provvede ai propri compiti istituzionali impiegando il proprio patrimonio.

Costituiscono il patrimonio dell'Ente:

a) il fondo di dotazione;

b) i cespiti derivanti dalle attività economiche dell'Ente;

c) i contributi annuali della Regione sarda;

d) i finanziamenti e contributi derivanti da norme statali o comunitarie;

e) i beni trasferiti dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda;

f) i beni strumentali utilizzati dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste per la gestione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3;

g) i contributi concessi da enti o da privati interessati alle categorie di opere;

h) gli altri beni comunque acquisiti.

Art. 15-bis

Uffici dell'Ente regionale.

1. Le sedi e le circoscrizioni delle articolazioni periferiche degli uffici dell'ente corrispondono, provvisoriamente e in attesa della nuova organizzazione dello stesso ente, a quelle degli Ispettorati ripartimentali delle foreste (21).

(21) Articolo aggiunto dall'*art. 6, comma 31, L.R. 24 aprile 2001, n. 6.*

Art. 16

Soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda.

1. A far data dal 1° gennaio 2001 l'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda è soppressa (22).

2. L'Ente foreste della Sardegna succede dalla data di cui al comma 1 all'Azienda suddetta in tutti i rapporti giuridici di cui essa risulta titolare.

3. L'Ente subentra altresì in tutti i rapporti giuridici, inerenti la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, di cui sono titolari gli Ispettorati ripartimentali delle Foreste.

4. I beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione sarda, già attribuiti all'Azienda delle foreste demaniali, competono alla Regione; gli stessi vengono dati in concessione gratuita all'Ente per un periodo di novantanove anni.

5. Tutti gli altri beni di cui era titolare l'Azienda costituiscono patrimonio dell'Ente foreste della Sardegna.

(22) Comma già modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 1999, n. 28 e, successivamente, così modificato dall'art. 3, L.R. 18 luglio 2000, n. 13.* Vedi anche l'art. 1, commi 1 e 2, della stessa *L.R. n. 13/2000.*

Art. 17

Norma finanziaria.

1. I nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 137.500.000.000 per l'anno 2000, in lire 35.000.000.000 per l'anno 2001 ed in lire 61.000.000.000 per l'anno 2002 e successivi e fanno carico ai sottocitati capitoli dei bilanci della Regione per gli stessi anni.

2. Nel bilancio della Ragione per gli anni 2000/2002 sono introdotto le seguenti variazioni:

In diminuzione

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02159

Spese per l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di convegni, conferenze e seminari, nonché per pubblicazioni e simili (art. 69, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2)

2002 lire 800.000.000

Cap. 02159/01

Contributi per l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, pubblicazioni e simili (art. 69, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 14, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, L.R. 9 giugno 1994, n. 29 e art. 35, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)

2002 lire 300.000.000

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03017

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 39, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 85 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, artt. 33 e 34 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5)

2001 lire 23.950.000.000

2002 lire 7.000.000.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 8) della tabella B, allegata alla legge finanziaria

04 - ENTI LOCALI

Cap. 04001

Indennità e compensi ai componenti dei comitati di controllo (artt. 48 e 49, L.R. 13 dicembre 1994, n. 38, L.R. 13 gennaio 1995, n. 4 e art. 11, comma 3, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1)

2002 lire 600.000.000

Cap. 04011

Contributi annui alle compagnie barracellari per spese generali e d'equipaggiamento e premi annui a favore delle compagnie barracellari che si sono particolarmente distinte nell'espletamento delle proprie attività istituzionali (artt. 28, comma 1, punto 2), e 29, L.R. 15 luglio 1988, n. 25)

2002 lire 4.000.000.000

Cap. 04023

Spese per fitti di locali, canoni e locazioni finanziarie per l'acquisizione di beni immobili e mobili; spese per i locali della sezione giurisdizionale e delle sezioni regionali riunite della Corte dei Conti (art. 10, D.P.R. 29 aprile 1982, n. 240) (spesa obbligatoria)

2002 lire 3.000.000.000

Cap. 04025

Spese per la pulizia e il riscaldamento di locali per l'esercizio di impianti idrici, elettrici e per il gas

2002 lire 2.000.000.000

Cap. 04026

Spese per l'esercizio di impianti telefonici

2002 lire 1.000.000.000

Cap. 04159/01

Contributi ai comuni per la redazione degli strumenti urbanistici comunali per la formazione di piani di assetto organizzativo dei litorali (artt. 16, 17 e 41 e titolo IV, L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 e art. 2, L.R. 8 luglio 1993, n. 28)

2002 lire 1.000.000.000

05 - DIFESA AMBIENTE

Cap. 05036/02

Contributo annuo all'Ente foreste della Sardegna, quota per spese correnti (L.R. 9 giugno 1999, n. 24)

2000 lire 127.500.000.000

Cap. 06036/03

Contributo annuo all'Ente foreste della Sardegna - quota per investimenti (L.R. 9 giugno 1999, n. 24)

2000 lire 10.000.000.000

09 - INDUSTRIA

Cap. 09037

Incremento del fondo destinato alla partecipazione al capitale di enti o di imprese costituite nella forma di società per azioni e di società cooperative o consorzi di cooperative a responsabilità limitata (artt. 4 e 5, L.R. 7 maggio 1953, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 55, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 2, comma 1, L.R. 30 dicembre 1985, n. 37, art. 13, comma 1, L.R. 1° ottobre 1993, n. 50 e art. 11, lett. a), L.R. 12 dicembre 1994, n. 36)

2002 lire 10.000.000.000

12 - SANITÀ

Cap. 12133/02

Somme da attribuire alle aziende USL ed alle aziende ospedaliere della Sardegna ad integrazione della quota del fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento della spesa di parte corrente

2001	lire	11.050.000.000
2002	lire	31.300.000.000

In aumento

05 - DIFESA DELL'AMBIENTE

Cap. 05017

Spese per lavori di sistemazione idraulico-forestale e per l'attività vivaistica in correlazione a quella di rimboschimento (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, legge 8 gennaio 1952, n. 32, L.R. 21 agosto 1980, n. 26, L.R. 13 giugno 1989, n. 40 e art. 29, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37)

2000	lire	132.500.000.000
------	------	-----------------

Cap. 05036/01

Contributo annuo all'Azienda foreste demaniali della Sardegna - quota per investimenti (art. 39 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5)

2000	lire	5.000.000.000
------	------	---------------

Cap. 05036/02

Contributo annuo all'Ente foreste della Sardegna - quota per spese correnti (L.R. 9 giugno 1999, n. 24)

2001	lire	35.000.000.000
------	------	----------------

2002	lire	57.000.000.000
------	------	----------------

Cap. 05036

Contributo annuo all'Ente foreste della Sardegna - quota per investimenti (L.R. 9 giugno 1999, n. 24)

2002	lire	4.000.000.000(23).
------	------	--------------------

(23) Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 18 luglio 2000, n. 13. Il testo originario così disponeva:
«Art. 17. Norma Finanziaria. 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 206.000.000.000 a decorrere dall'anno 2000.

2. Ai medesimi si fa fronte:

a) quanto a lire 6.000.000.000, con le disponibilità recate per gli anni 2000 e seguenti dal capitolo 05036 del bilancio della Regione;

b) quanto a lire 200.000.000.000, con la variazione di cui al comma 3.

3. Il presente comma che si omette, apporta variazioni al bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, approvato con L.R. 18 gennaio 1999, n. 2.

4. Gli oneri per l'attuazione della presente legge gravano sui capitoli 05036 e 05036/01 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

5. Gli oneri relativi alle competenze spettanti, per l'anno 1999, ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'Ente gravano sui capitoli 201, 202 e 203 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'anno 1999.».

Art. 18

Abrogazione di norme e disposizioni transitorie.

1. Dal 31 marzo 2000 sono abrogati gli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 26 del 1985 (24).

2. Le disposizioni recate dall'*articolo 31 della legge regionale n. 13 del 1991*, dall'*articolo 109 della legge regionale n. 44 del 1986* e dall'*articolo 4 della legge regionale n. 13 del 1990* non si applicano ai lavori di sistemazione idraulico - forestale posti in essere in economia dall'Ente.

3. Fino al 31 dicembre 2000 resta ferma l'attuale competenza dell'Assessorato della difesa dell'ambiente in materia di lavori di sistemazione idraulico - forestale (25).

3-bis. I lavori forestali, i cui programmi e le relative perizie siano stati approvati dall'Assessorato della difesa dell'ambiente sia sul piano tecnico che economico e che debbano concludersi nel corso dell'anno 2001, sono gestiti fino all'esaurimento dall'Ente, che si avvale di funzionari delegati. A tal fine, i fondi destinati al suddetto scopo, allocati nei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, sono trasferiti, con apposito atto amministrativo dell'organo competente, in appositi capitoli per spese in conto capitale del bilancio dell'Ente (26).

4. In tutti i casi in cui una norma si riferisca all'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, deve intendersi riferita, per quanto compatibile con la presente legge, all'Ente foreste della Sardegna.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e non oltre il 30 giugno 2001, le funzioni di direttore generale dell'Ente sono svolte dal direttore generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, coadiuvato dal personale di ruolo in servizio presso l'Azienda (27).

(24) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera b)*, L.R. 31 dicembre 1999, n. 28.

(25) Comma già modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera a)*, L.R. 31 dicembre 1999, n. 28 e, successivamente, così modificato dall'*art. 5, comma 1, lettera a)*, L.R. 18 luglio 2000, n. 13. Vedi anche l'*art. 1, comma 2*, della stessa L.R. n. 13/2000.

(26) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 1, lettera b)*, L.R. 18 luglio 2000, n. 13.

(27) Comma già modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera a)*, L.R. 31 dicembre 1999, n. 28 e dall'*art. 5, comma 1, lettera c)*, L.R. 18 luglio 2000, n. 13 e successivamente così modificato dall'*art. 10, L.R. 9 agosto 2002, n. 12*.